



Decisione/1301/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5149/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5149/TFNSVE/2025-2026, 5149 - Ricorso proposto dalla società ASD UNION TEAM MARMIROLO (matricola 922675) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POL. VILLIMPENTESE 1992 (matricola 943033) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MAGHROUM AMMAR (matricola 2619847);

In data 29 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore MAGHROUM AMMAR (2619847).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 215,00 (duecentoquindici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla



Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD POL. VILLIMPETESE 1992 (943033) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore MAGHROUM AMMAR nella misura di euro 215,00 (duecentoquindici/00), in favore della società ASD UNION TEAM MARMIROLO (922675).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai